



**ACCORDO VOLONTARIO DI OBIETTIVO
PER FAVORIRE ALLE FAMIGLIE
L'ACCESSO AL SERVIZIO DI BABY SITTER AL FINE DI
PROMUOVERE INTERVENTI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO IN
GRADO DI AFFRONTARE CON MAGGIORE EFFICACIA
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA-COVID19**

Maggio 2020

PREMESSO CHE:

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato la chiusura dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado. In questa situazione di emergenza la Provincia Autonoma di Trento intende sostenere le famiglie tramite interventi straordinari a supporto e sostegno della conciliazione vita e lavoro. La misura di conciliazione che meglio consente in questa fase di garantire la conciliazione vita e lavoro delle famiglie e nel contempo la riduzione al minimo del rischio di contagio è quella delle baby sitter domiciliari.

Le famiglie trentine possono oggi fruire di due interventi che promuovono il servizio di baby sitter: uno promosso dal governo italiano tramite l'INPS e la seconda misura è promossa dalla Provincia Autonoma di Trento. I due interventi sono compatibili tra di loro.

Il problema della famiglia è oggi di poter individuare facilmente la figura della baby sitter.

Agenzia del lavoro, tramite i propri Centri per l'impiego, offre un servizio mirato di incontro domanda e offerta di lavoro a favore dei datori di lavoro e delle persone in cerca di occupazione secondo quanto previsto dalla Legge provinciale n. 19/1983 e dal vigente Documento degli interventi di politica del lavoro;

Il buono provinciale per i servizi di assistenza materna domiciliare (baby sitter)

In questo contesto si fa presente che la Giunta provinciale con propria deliberazione del 2 marzo 2018, n. 322 "*Criteria, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*" al punto 2.1.4) ha stabilito i requisiti minimi specifici per le risorse professionali impiegate nell'erogazione dei servizi di assistenza materna domiciliare (baby sitter) per minori con età 3 mesi-14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestato).

La Giunta provinciale con propria deliberazione del 6 maggio 2020 n. 575, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19, ha modificato la Deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 potenziando lo strumento delle baby sitter al domicilio delle famiglie al fine di perseguire i seguenti obiettivi: a) permettere alle famiglie di svolgere l'attività lavorativa sollevandole per l'orario lavorativo dalla cura e custodia dei figli minori; b) garantire la custodia e la cura dei minori presso il luogo di residenza/domicilio del nucleo familiare limitando così il più possibile le occasioni di contagio dei minori in ambienti esterni; c) garantire una adeguata copertura dei costi dei servizi

domiciliari; d) erogare in prima battuta, e fino al 31 luglio 2020, il servizio, mediante lo strumento dei buoni del Fondo Sociale Europeo, in favore delle madri dipendenti e lavoratrici del settore privato e delle madri dipendenti del settore sanitario pubblico appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari e dei comparti pubblici di sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

L'operatore (baby sitter) e la famiglia sono tenuti a rispettare il protocollo di sicurezza e le modalità di erogazione del servizio elaborato dal Dipartimento Igiene dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento.

Il bonus baby sitting governativo

A disposizione delle famiglie vi sono inoltre gli strumenti messi in campo dal decreto governativo "cura Italia" che prevede alcuni aiuti alle famiglie dei lavoratori che si trovano in difficoltà a causa dell'attuale emergenza e dedica particolare attenzione a due misure per far fronte al provvedimento di sospensione delle scuole: congedo COVID-19 o, in alternativa, bonus baby-sitting.

L'Inps, con circolare 2 aprile 2020, n. 1465, comunica la procedura di compilazione, i destinatari e relativo importo del bonus baby-sitting che spetta ai genitori o affidatari per i servizi di assistenza nei periodi di chiusura dei servizi scolastici, a minori fino a 12 anni (alla data del 5 marzo) e senza limiti di età, se disabili gravi. La somma viene versata sul Libretto famiglia e gestita direttamente dalla famiglia.

Destinatari e relativa quota: viene riconosciuta la somma fino a 600 euro per i dipendenti del settore privato, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, autonomi iscritti all'INPS, autonomi iscritti alle casse professionali. Viene riconosciuta la somma fino a 1.000 euro a medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica; operatori socio-sanitari; personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico. L'altro genitore non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, non deve essere disoccupato o non lavoratore ma invece può essere in modalità smart-working.

L'Agenzia del lavoro e l'Agenzia per la famiglia al fine di dare attuazione agli obiettivi descritti in premessa applicheranno l'accordo volontario di obiettivo previsto dall'articolo 34 della legge provinciale n. 1/2011. Si fa presente che l'accordo in oggetto non comporta per le parti firmatarie oneri economici aggiuntivi ma costituisce una strategia organizzativa finalizzata a coordinare le reciproche attività al fine di dare un servizio maggiormente efficiente ed efficace alle famiglie trentine.

Il presente accordo volontario di obiettivo siglato tra l'Agenzia per la famiglia e l'Agenzia del lavoro si pone l'obiettivo di supportare la famiglia nella ricerca della

baby sitter offrendole facilmente l'accesso ad una lista di persone che possono essere impiegate utilizzando le agevolazioni economiche attivate sia a livello locale che a livello nazionale nazionale.

Le baby sitter che possono usufruire del buono provinciale devono soddisfare i requisiti qualitativi stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta provinciale con provvedimenti n. 322/2018 e n. 575/2020. Si evidenzia invece che lo strumento governativo non richiede requisiti qualitativi da parte del prestatore del servizio. Gli elenchi pubblicati dall'Agenzia del lavoro tramite la propria attività di incontro domanda e offerta di lavoro consentiranno alle famiglie e/ agli enti erogatori di servizio di individuare con facilità le baby sitter che soddisfano i richiamati requisiti qualitativi professionali provinciali. L'Agenzia del lavoro metterà a disposizione delle famiglie anche gli elenchi di baby sitter che non soddisfano i requisiti professionali ma che comunque possono fruire dei benefici governativi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA EX ART 34 DELLA LP 1/2011 IL SEGUENTE ACCORDO DI OBIETTIVO:

Articolo 1
(premessa)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa e **ne costituisce parte integrante e sostanziale.**

Articolo 2
(Oggetto e Finalità)

A seguito anche della riapertura di alcune attività economiche si avverte la necessità di garantire la conciliazione tra tempi di cura familiare e attività lavorativa dei genitori che devono svolgere l'attività lavorativa e contemporaneamente accudire i figli minorenni.

Obiettivo dell'accordo volontario è offrire alle famiglie trentine la possibilità di accedere facilmente **ad una lista** di baby sitter che possono essere impiegate nel proprio domicilio anche facendo ricorso ai benefici provinciali e/o governativi. Alla lista possono **ricorrere** anche gli enti accreditati **ai sensi della** deliberazione della Giunta provinciale n. 322/2018, successivamente modificata con deliberazione n. 575/2020.

Tale lista, **elaborata** da Agenzia del lavoro, consente di identificare le baby sitter che soddisfano i requisiti professionali stabiliti dalla Giunta provinciale con

provvedimenti n. 322/2018 e n. 575/2020, **distinguendole** dalle baby sitter che non soddisfano detti requisiti professionali, ma che possono comunque essere impiegate dalle famiglie per fruire del buono governativo **statale**.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

La Provincia autonoma di Trento, attraverso **l’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili** si impegna a:

1. collaborare per la realizzazione dell’accordo mettendo a disposizione le risorse organizzative, amministrative e strumentali necessarie per l’attuazione delle parti di competenza;
2. **verificare** i requisiti professionali che devono possedere le baby sitter per poter erogare il servizio in conformità con le disposizioni previste dalla Giunta provinciale con le proprie deliberazioni n. 322/2018 e n. 575/2020;
3. attivare azioni informative e formative a favore delle famiglie e degli enti accreditati all’utilizzo dei buoni di servizio in conformità con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con le proprie deliberazioni n. 322/2018 e n. 575/2020;
4. raccordarsi con le altre strutture organizzative della Provincia autonoma di Trento competenti in materia (***in primis*** Servizio Europa) per armonizzare le attività amministrative al fine di massimizzare l’efficacia delle azioni intraprese e fornire un servizio di qualità a famiglie e enti accreditati;
5. pubblicizzare l’iniziativa attraverso i propri canali di informazione (sito istituzionale, social-network...).

La Provincia autonoma di Trento, attraverso **l’Agenzia per il lavoro** si impegna a:

1. collaborare per la realizzazione dell’accordo mettendo a disposizione le risorse organizzative, amministrative e strumentali necessarie per l’attuazione delle parti di competenza;
2. raccogliere le disponibilità da parte delle potenziali baby sitter e predisporre la lista degli operatori domiciliari familiari che soddisfano i requisiti professionali di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 322/2018 e n. 575/2020, **sulla base di quanto dichiarato dalle candidate** e di coloro che non soddisfano i citati requisiti professionali;
3. offrire un servizio di incontro domanda e offerta di lavoro a favore delle famiglie alla ricerca di baby sitter e/o a favore dei soggetti accreditati dalla

Provincia titolati a gestire il buono di servizio ex delibere della Giunta provinciale n. 322/2018 e n. 575/2020;

4. mettere a disposizione dell' Agenzia della famiglia la lista delle baby sitter ai fini della verifica dei requisiti professionali stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 322/2018 e n. 575/2020;
5. pubblicizzare l' iniziativa attraverso i propri canali di informazione (sito istituzionale, social-network, ecc.)

Articolo 4 (Durata)

Il presente protocollo d' intesa ha la durata di un anno decorrente dalla sua stipulazione. Alla sua scadenza potrà essere rinnovato previo nuovo accordo delle parti per un ulteriore periodo di un anno.

AGENZIA PER LA FAMIGLIA

AGENZIA DEL LAVORO

ALLEGATI

Deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322

Deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575

Messaggio n. 1465 di data 2 aprile 2020 della Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità civile dell' INPS